

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3335

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRAGALÀ

Inquadramento nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato del personale in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche che espleta funzioni di polizia, mediante concorso interno per titoli e accesso a corso di formazione professionale

Presentata il 30 ottobre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il cambiamento dell'organizzazione sociale conseguente al progresso tecnologico ed al radicale mutamento degli assetti politici, economici ed istituzionali internazionali non può non coinvolgere la totale ridefinizione dei criteri disciplinanti il rapporto contrattuale di lavoro tra appartenenti alle Forze dell'ordine e pubblica amministrazione soprattutto per quanto concerne la progressione di carriera.

Devono prevalere, in tema di gestione delle risorse umane, criteri organizzativi di efficienza.

Il Parlamento può, a ragion veduta, farsi artefice di un progetto di legge che ridefinisca *in toto* i parametri valutativi

connessi alla progressione di carriera per il personale della Polizia di Stato.

Il criterio della progressione di carriera dalla base, previsto anche dalla legge di riforma n. 121 del 1981, deve essere applicato tenendo conto di criteri meritocratici e di competenza professionale che risultino funzionali all'efficienza del servizio.

I suddetti criteri devono fare riferimento principalmente ai titoli culturali, professionali e di merito di servizio.

Negli anni passati, inoltre, alle assenti del disciolto Corpo della polizia femminile è stata ricostruita la carriera, inquadrando queste ultime nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato, ciò no-

nostante quel personale nella maggior parte dei casi fosse sprovvisto della prescritta laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o addirittura fosse sprovvisto del titolo accademico (articoli 36, primo comma, punto X, numero 30, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336).

Si è operato in quel caso, in conseguenza della riforma del 1981, un riordino delle carriere che lasciava aperta la finestra di ingresso al ruolo dei commissari per i dieci anni successivi al 1982 mediante un concorso interno per titoli e colloquio.

Inoltre, mediante l'articolo 58 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che prevedeva l'istituzione dell'ormai soppresso Istituto superiore di polizia, per anni è stato consentito l'accesso, dall'esterno, tramite concorso per titoli ed esami vertente su materie attinenti materie scolastiche, a personale munito di diploma di scuola media secondaria; successivamente detto personale, già appartenente all'Amministrazione della Polizia di Stato e dunque remunerato, veniva formato mediante un corso di formazione di quattro anni, comprendente materie universitarie, senza però conseguire il titolo accademico, successivamente ottenibile dagli interessati, mediante completamento del corso di studi universitario prescelto tra giurisprudenza e scienze politiche.

Dopo i quattro anni, gli allievi commissari del soppresso Istituto superiore di polizia, frequentavano un corso di specializzazione di nove mesi, per poi essere nominati vice commissari in prova.

Ciò che si propone con il presente progetto di legge è un riordino delle carriere basato sulla formazione di una classe dirigente (con esperienza sul campo) attraverso il risparmio per l'erario di considerevoli quantità di tempo e di denaro (necessari per espletare i tradizionali concorsi pubblici ed interni) e gratificando le legittime aspettative di crescita professionale del personale avente titolo legale.

Ciò naturalmente non escludendo l'accesso pubblico dall'esterno tramite con-

corso per titoli ed esami, per una determinata aliquota dei posti periodicamente vacanti in organico.

Nella pubblica amministrazione esistono forme di accesso alle qualifiche superiori come il corso-concorso, mediante il quale l'operatore, dopo la frequenza con profitto di un corso di formazione con esami annessi, consegue la qualifica superiore; naturalmente l'accesso al corso dovrà, nel caso *de quo*, essere regolato da una graduatoria a tempo indeterminato, basata su criteri quali i titoli di studio (voto di laurea, corsi di specializzazione *post* laurea o *master*, dottorati di ricerca); titoli professionali (abilitazioni, corsi di formazione e/o specializzazione professionale, idoneità all'insegnamento, pubblicazioni); titoli di servizio (qualifiche, corsi di formazione professionale, rapporti informativi, encomi, lodi, avanzamenti di qualifica per meriti speciali).

La possibilità di accedere alla graduatoria, la quale sarà aggiornata ogni anno a cura dell'Amministrazione, sarà garantita all'interessato avente titolo su istanza, purché lo stesso abbia maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni.

Presso la regione siciliana, per esempio, i concorsi pubblici esterni sono effettuati unicamente per titoli (decreti dell'assessorato degli enti locali del 3 febbraio 1992 e del 19 ottobre 1999 sulla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli dei pubblici concorsi ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12).

La carriera aperta alla base del personale interno qualificato, come già detto, è in piena sintonia con lo spirito della legge n. 121 del 1981 e dà la possibilità a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato di poter dare il proprio contributo alla crescita dell'Amministrazione nel ruolo corrispondente al titolo accademico riconosciuto dallo Stato, titolo ottenuto con sacrifici e dispendio di risorse fisiche ed economiche, e, poi, massimizzare le risorse umane è una delle leve fondamentali di efficienza e produttività, concetti cui per legge la pubblica amministrazione adesso più che mai deve attenersi.

La valutazione dei titoli accademici e professionali ingenera altresì un circolo virtuoso di elevazione delle risorse umane interne ad iniziativa del singolo senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione della Polizia di Stato, la quale non deve affrontare alcun costo aggiuntivo per l'inquadramento, la vestizione e la qualificazione professionale.

Un meccanismo di progressione di carriera di tale guisa dà la certezza all'operatore di polizia meritevole di accedere al ruolo superiore in piena trasparenza e democraticità e soprattutto gli dà la possibilità di mettere a frutto i titoli legali culturali, professionali e di servizio conseguiti nell'arco della carriera.

Esiste inoltre da qualche tempo il Comitato dipendenti laureati della Polizia di Stato (CDLPS) al quale aderiscono gli interessati all'approvazione del presente progetto di legge. Il CDLPS pone in essere iniziative volte alla sensibilizzazione sull'argomento di operatori del diritto, membri delle istituzioni e dell'opinione pubblica.

Occorre dare delle risposte a chi dopo anni di impegno nello Stato e per lo Stato, nonché di gravosi sacrifici economici ed umani ha conseguito il titolo di studio accademico rilasciato dalle università degli studi della Repubblica ed ha continuato, a proprie spese, ulteriori percorsi formativi culturali e professionali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Concorso interno per l'inquadramento nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato).

1. Gli appartenenti ai ruoli organici degli agenti, assistenti, sovrintendenti, ispettori e sostituti commissari della Polizia di Stato, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, possono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda, partecipare al concorso interno per titoli per l'inquadramento nel ruolo dei commissari, di seguito denominato « concorso », da espletare in tempi brevi e secondo le esigenze desumibili dalla pianta organica.

ART. 2.

(Indizione del concorso).

1. Il concorso è indetto con provvedimento del Ministro dell'interno, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale del personale della Polizia di Stato.

2. Il bando del concorso deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

3. Le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto del corso di formazione professionale, la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

ART. 3.

(Modalità del concorso e limiti di età).

1. Al concorso sono ammessi a partecipare tutti gli appartenenti ai ruoli di agente, di assistente, di sovrintendente, di ispettore e di sostituto commissario della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di servizio alla data del bando che indice il concorso stesso, senza limiti di età.

ART. 4.

(Individuazione delle categorie dei titoli da ammettere a valutazione).

1. La determinazione dei titoli e dei relativi criteri attributivi ai fini del concorso è ispirata dal principio della selezione per grado culturale, professionalità e merito.

2. I titoli di studio ammessi, valutati nella misura massima di cui all'articolo 5, sono i seguenti:

a) titolo di studio accademico, ovvero diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;

b) corso di specializzazione *post laurea* o *master*;

c) dottorato di ricerca.

3. I titoli professionali ammessi, valutati nella misura massima di cui all'articolo 5, sono i seguenti:

a) abilitazioni all'esercizio professionale per professioni di qualifica e di livello almeno pari a quelli del posto messo a concorso;

b) tirocini e corsi di formazione professionale, anche volontari, prestati continuativamente presso enti pubblici accreditati per l'esercizio di professioni di qualifica e di livello almeno pari a quelli del posto messo a concorso, purché attinenti al settore economico, giuridico e sociale;

c) pubblicazioni scientifiche a stampa regolarmente registrate purché attinenti al settore economico, giuridico e sociale;

d) idoneità conseguita in concorsi per esami o per titoli ed esami per il conseguimento di posti richiedenti un titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si concorre.

4. I titoli di merito per servizio ammessi, valutati nella misura massima di cui all'articolo 5, sono i seguenti:

a) anzianità complessiva di servizio;

b) qualifica e ruolo di appartenenza;

c) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, nonché alle abilitazioni professionali;

d) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio precedente al bando di concorso con valutazione non inferiore a buono;

e) speciali riconoscimenti di servizio quali lodi, encomi e promozioni, ed incarichi o attività particolari documentati, prestati per l'Amministrazione della Polizia di Stato o per l'autorità giudiziaria.

ART. 5.

(Punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria)

1. La valutazione dei punteggi relativa alle tre categorie di titoli di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, ha un'attribuzione massima pari al 60 per cento per il titolo di studio, al 20 per cento per il titolo professionale e al 20 per cento per i titoli di merito per servizio.

2. Il punteggio spettante ai titoli di studio è attribuito con le seguenti modalità:

a) punti 48 per il titolo di studio accademico;

b) punti 12 per corso di specializzazione *post laurea* o *master* e per dottorato di ricerca.

3. La valutazione e l'attribuzione relative al titolo di cui alla lettera a) del comma 2 sono le seguenti:

a) 0,70 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110;

b) 0,90 per ogni punto di voto di laurea superiore a 100/110;

c) 1,40 per la lode.

4. Il punteggio spettante ai titoli professionali è attribuito con le seguenti modalità:

a) abilitazioni all'esercizio professionale per professioni di qualifica e di livello almeno pari a quelli del posto messo a concorso o per tirocini e corsi di formazione professionale, anche volontari, prestati continuativamente presso enti pubblici accreditati per l'esercizio di professioni di qualifica e di livello almeno pari a quelli del posto messo a concorso, purché attinenti al settore economico, giuridico e sociale: punti 6;

b) pubblicazioni scientifiche a stampa regolarmente registrate purché attinenti al settore economico, giuridico e sociale: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2;

c) idoneità conseguita in concorsi per esami o per titoli ed esami per il conseguimento di posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si concorre: punti 1 fino ad un massimo di punti 2.

5. Il punteggio spettante ai titoli di merito per servizio è attribuito con le seguenti modalità:

a) anzianità complessiva di servizio: punti 1 per ogni anno di servizio fino a punti 15;

b) ruolo di appartenenza: agenti e assistenti 0,35 punti fino a punti 1; sovrintendenti 0,65 punti per qualifica fino a

punti 2; ispettori 1,25 punti per qualifica fino a punti 3; sostituti commissari punti 4;

c) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riferimento a corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, nonché alle abilitazioni professionali conseguite; 0,20 punti fino a punti 1;

d) speciali riconoscimenti di servizio, quali lodi, encomi e promozioni, incarichi particolari prestati per l'Amministrazione della Polizia di Stato e incarichi o attività particolari documentati, prestati per la stessa Amministrazione o per l'autorità giudiziaria: 0,20 punti fino a punti 2.

ART. 6.

(Criteri finali di valutazione).

1. A parità di punteggio finale nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 4, è preferito, ai fini dell'accesso alla frequenza del corso di formazione professionale di cui al capo II, il candidato con maggior anzianità di servizio e, nel caso di ulteriore parità, il candidato anagraficamente più anziano.

ART. 7.

(Composizione della commissione esaminatrice).

1. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati il presidente, il vice presidente e i membri della commissione esaminatrice.

ART. 8.

(Idoneità psico-attitudinale).

1. Gli accertamenti per l'idoneità psico-attitudinale dei candidati al concorso sono svolti con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

2. Gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati, prima di accedere al corso

di formazione professionale di cui al capo II, sui candidati iscritti in graduatoria.

3. I vincitori del concorso sono collocati in prova nel ruolo dei commissari.

ART. 9.

(Documentazione).

1. L'Amministrazione della Polizia di Stato si riserva la facoltà di richiedere ai vincitori dichiarati idonei alla frequenza del corso di formazione professionale di cui al capo II, idonea documentazione attestante il possesso dei titoli presentati.

CAPO II

CORSO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

ART. 10.

(Svolgimento del corso di formazione teorico-pratico per la nomina a commissario della Polizia di Stato).

1. I commissari in prova, dopo la nomina, sono assegnati ad un istituto di istruzione dell'Amministrazione della Polizia di Stato per la frequenza di un corso di formazione teorico-pratico di durata non inferiore a sei mesi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità dei corsi di formazione di cui al comma 1.

3. Nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni, i commissari in prova sono ufficiali di polizia giudiziaria e ufficiali di pubblica sicurezza.

4. Per il trattamento economico dei commissari in prova frequentanti il corso di formazione, si applica l'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

ART. 11.

(Colloquio finale).

1. Al termine del corso di formazione teorico-pratico, i commissari in prova sostengono un colloquio sulle materie e sulle metodologie operative oggetto del corso stesso.

ART. 12.

(Dimissione dal corso).

1. Per la disciplina relativa alla dimissione dal corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0041760